



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 468 del Registro del 3 Settembre 2025

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. CARBINIA BIKE 2.0 per lo svolgimento della competizione sportiva ciclistica su strada denominata "1° TROFEO S.S. CROCIFISSO SERRANOVA" che si svolgerà in data 14 Settembre 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n.85 dell'11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell'8/03/2024);

VISTA l'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 0407850/2025 del 17/07/2025 con la quale il presidente pro-tempore dell'associazione sportiva "A.S.D. CARBINIA BIKE 2.0", con sede legale a CAROVIGNO (BR) in Corso Vittorio Emanuele n. 46, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una competizione ciclistica su strada, iscritta nel calendario regionale/nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, riservata alla categoria ciclamatori M/F F.C.I. (Master) M/F iscritti alla F.C.I. più enti della consulta, denominata "1° TROFEO S.S. CROCIFISSO SERRANOVA" che si svolgerà in data 14 Settembre 2025;

PRESO ATTO che la suddetta gara, a seguito di rettifica del percorso di gara comunicato con nota PEC acquisita agli atti con protocollo n. 0456282/2025 del 19/08/2025, interesserà solo le strade provinciali SP 36, SP 37 e SP 38, di pertinenza della Provincia di Brindisi;



REGIONE PUGLIA

VISTO il parere favorevole allo svolgimento della gara, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi indicate, espresso dalla Provincia di Brindisi-Direzione area 3 Viabilità, mobilità, trasporti, per l'attraversamento e il transito lungo i tratti delle strade provinciali n. 37, n. 38 e n. 36 interessati dal percorso di gara, acquisito con nota prot. n.04549968 del 18/08/2025;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, con la quale si attesta che la competizione è assicurata per la responsabilità civile verso i terzi, nonché per eventuali danni a cose, con polizze già stipulate, come previsto dalla normativa vigente (art. 9 comma 6, del D. Lgs. n. 285/1992 – C.d.S.);

VISTA la Polizza n. 85743.77.16011995 (convenzione assicurativa infortuni) e la Polizza n. 85743.65.160119999 (convenzione assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro), entrambe stipulate, per conto proprio e dei propri affiliati, dalla C.S.A.In.- Centri Sportivi Aziendali e Industriali, con "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", allegate in copia all'istanza di autorizzazione e aventi validità per gli anni 2024/2025;

VISTO l'Attestato di adesione dell'ADS Carbinia Bike 2.0 all'Ente di promozione sportiva C.S.A.In - Centri Sportivi aziendali e Industriali, per l'anno 2025, acquisito agli atti con protocollo n. 0456282/2025 del 19/08/2025;

VISTO il Programma di corsa e l'elenco analitico del percorso, completo di tabella oraria/chilometrica di marcia, planimetria e altimetria;

VISTI il Piano della sicurezza e gestione delle emergenze della gara, acquisito agli atti con nota prot. n. 0458652/2025 del 22/08/2025, sottoscritto dal tecnico incaricato e dal direttore di corsa e presidente dell'associazione sportiva CARBINIA BIKE 2.0, in cui si dichiara, tra l'altro, che la competizione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose con polizze emesse dalla società assicuratrice UNIPOLSAI n.85743.77.16011995 per infortuni e n.85743.65.160119999 per RCT e RCO, con decorrenza dal 01.01.2025 e scadenza 31.12.2025;

VISTO, altresì, il piano di sicurezza e coordinamento acquisito al prot. n. 0452564 del 12/08/2025;

VISTA la dichiarazione fatta dal presidente dell'associazione organizzatrice con cui si attesta la conoscenza, da parte delle unità preposte al controllo degli incroci presenti lungo tutto il percorso interessato dalla competizione sportiva ciclistica, di strade alternative volte a garantire la deviazione del traffico veicolare, al fine di evitare l'ostruzione dello stesso;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A



REGIONE PUGLIA

L'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. CARBINIA BIKE 2.0, con sede legale a CAROVIGNO (BR) in Corso Vittorio Emanuele n. 46, allo svolgimento della competizione sportiva ciclistica su strada denominata "1° TROFEO S.S. CROCIFISSO SERRANOVA" programmata per il giorno 14 Settembre 2025, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dagli Enti/Organismi interessati dal percorso di gara, con gli atti e i pareri citati in premessa, che qui si intendono richiamati, nonché le seguenti prescrizioni :

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia (art.9 commi 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 285/1992);
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto degli infortunati, di cui almeno una attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento, in prossimità dei tratti pericolosi del percorso;



REGIONE PUGLIA

- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico – sportive, alle disposizioni previste nel piano della sicurezza e gestione delle emergenze e nel piano di sicurezza e coordinamento, presentati a corredo dell’istanza, nonché a tutte le prescrizioni indicate nel parere espresso dalla Provincia di Brindisi, quale ente competente interessato dalla manifestazione.

E’ fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade ed all’ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara sia ripristinata puntualmente la situazione precedente all’espletamento della stessa.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla competente Prefettura di Brindisi, ai sensi dell’art.9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell’esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L’associazione organizzatrice della gara è l’unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d’ordine del Presidente
Il Vicepresidente
avv. Raffaele Piemontese